

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
VIA RIETI, NR. 45 - 65121 - PESCARA (PE)

***LINEE GUIDA
PER L'ATTUAZIONE
DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI
NELLA REGIONE ABRUZZO***

INDICE

1. Linee guida

- 1.1. Premessa
- 1.2. Ambito di applicazione
- 1.3. Finalità
- 1.4. Soggetti promotori
- 1.5. Soggetti ospitanti
- 1.6. Destinatari
- 1.7. Estensibilità a soggetti stranieri
- 1.8. Numero massimo di tirocinanti
- 1.9. Durata
- 1.10. Attivazione della Convenzione
- 1.11. Progetto Formativo
- 1.12. Valutazione del progetto Formativo
- 1.13. Attestazione di Competenza e Crediti formativi
- 1.14. Adempimenti amministrativi
- 1.15. Obblighi assicurativi
- 1.16. Facilitazioni, benefici e rimborsi spese
- 1.17. Tutoraggio
- 1.18. Monitoraggio
- 1.19. Attività regionali di monitoraggio ed accompagnamento
- 1.20. Misure incentivanti e sistema premiante

2. Diritti e Doveri delle parti

- 2.1. Attività del tirocinante
- 2.2. Esenzione del tirocinante dall'orario di lavoro.
- 2.3. Adeguamento del tirocinante ai principi di diligenza ed osservanza
- 2.4. Formazione orientativa
- 2.5. Malattia
- 2.6. Riposo psico-fisico
- 2.7. Maternità e permessi ex Legge nr. 104/1992
- 2.8. Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro
- 2.9. Disposizioni transitorie ed attuative

1. Linee guida.

1.1. Premessa.

Le presenti Linee Guida intendono introdurre una disciplina organica dei tirocini extracurricolari, garantendo la loro funzione di misura di accompagnamento al lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un datore di lavoro, allo scopo di permettere al tirocinante di arricchire la propria esperienza formativa e di favorire la possibile costituzione di un rapporto di lavoro con il soggetto ospitante.

La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento è stata introdotta con l'art. 18 della Legge, nr. 196/1997 (c.d. Pacchetto Treu) che ha individuato i principi generali per l'attivazione dei tirocini ed è stata, poi, regolamentata con il D.M., nr. 142/1998. Tali norme, che sono espressione di un quadro giuridico-istituzionale e di un modello organizzativo del mercato del lavoro che si può dire superato a seguito del trasferimento delle competenze in materia di mercato del lavoro alle Regioni (D.Lgs., nr. 469/1997) e della Legge Costituzionale, nr. 3/2001 che ha riformato il Titolo V della Costituzione, si sono rivelate, nel tempo, incapaci di garantire il corretto funzionamento di tale strumento.

In questo contesto, si inserisce l'azione di governo della Regione Abruzzo, che più volte ha manifestato l'esigenza di rivedere l'istituto anche alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale, nr. 50/2005, che ha confermato la competenza esclusiva delle Regioni sulla materia.

La necessità di intervenire con una nuova disciplina dei tirocini è emersa anche a livello nazionale con l'Accordo del 27 ottobre 2010 sul rilancio per l'apprendistato. In particolare, con l'Accordo il Governo, le Regioni e le parti sociali avevano convenuto di valorizzare le potenzialità dell'istituto in termini di occupabilità dei giovani anche al fine di prevenire o correggere un uso non sempre corretto dello strumento. In tale direzione nel giugno 2011 era stato convocato dal Governo un tavolo con Regioni, Province e parti sociali volto alla definizione di un'Intesa che definisse le Linee Guida comuni per il corretto utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento e che favorisse l'apprendistato professionalizzante come principale forma di ingresso nel mondo del lavoro.

A fronte di tale percorso condiviso, è intervenuto il D.L. nr. 138/2011, convertito in Legge nr. 148/2011, che all'art. 11 ha determinato una drastica limitazione dell'uso dei tirocini, prevedendo espressamente, al secondo comma, che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali, trovino applicazione, per quanto compatibili, l'art. 18 della Legge nr. 196/1997 e il D.M. nr. 142/1998.

Inoltre, nell'ottica di promuovere il corretto utilizzo dello strumento del tirocinio, le Regioni e Province Autonome, hanno concordato sulla necessità di individuare un quadro di elementi comuni di tutela e valorizzazione dell'istituto, alla luce di quanto realizzato o in corso di realizzazione nei territori regionali.

Pertanto, al fine di garantire al mercato del lavoro abruzzese una disciplina dei tirocini moderna e coerente con le specifiche esigenze del territorio regionale, la Regione Abruzzo intende approvare le presenti Linee Guida.

1.2. Ambito di applicazione.

La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale, con le presenti Linee Guida disciplina in maniera organica la materia dei tirocini, intesi quale misura per garantire il più ampio e corretto utilizzo dello strumento, quale occasione di formazione finalizzata, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, favorendo l'ingresso nello stesso.

In particolare, il tirocinio non curriculare, disciplinato dalle presenti linee guida, è una misura di accompagnamento al lavoro finalizzata a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un'azienda, sia allo scopo di permettere al tirocinante di acquisire un'esperienza per arricchire il proprio curriculum, che di favorire la possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l'azienda ospitante.

È necessario introdurre i tirocini non curricolari in relazione alle finalità e ai destinatari dei medesimi, a seconda che si intenda agevolare l'orientamento professionale dei giovani che hanno terminato gli studi, ovvero facilitare l'inserimento e il reinserimento al lavoro, rispettivamente di inoccupati e disoccupati:

- a. **tirocinio formativo e di orientamento**, che consiste in un periodo di formazione professionale o anche di mero orientamento al lavoro, che permette ai neo-diplomati o ai neo-laureati, al termine del loro percorso di studio, ovvero entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo, di prendere contatto diretto con il mondo produttivo;
- b. **tirocini di inserimento al lavoro** destinati ai soggetti inoccupati;
- c. **tirocini di reinserimento al lavoro**, destinati ai soggetti disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità;
- d. tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati:
 - disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per i quali trovano, altresì, applicazione le specifiche disposizioni contenute e previste all'art. 11, comma 2, Legge, nr. 68/1999;
 - soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione di cui all'art 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 (Disciplina delle Cooperative Sociali).

Più in generale, rientrano, altresì, in tale ambito gli stage, le borse lavoro, anche a favore di soggetti svantaggiati e disoccupati, finanziati dal Fondo Sociale Europeo o da altri finanziamenti comunitari, nazionali, regionali, e degli Enti locali, nonché le altre work experiences riconducibili al tirocinio, la cui durata massima resta regolata dall'art. 7, comma 1, lett. b), del D.M., 25 marzo 1998, nr. 142.

Le presenti linee guida non trovano applicazione nei confronti dei c.d. tirocini curricolari, che saranno oggetto di interventi di promozione e di incentivazione da parte della Regione Abruzzo, mediante specifici accordi da stipularsi con le istituzioni scolastiche, le università, gli organismi formativi accreditati e gli ordini professionali.

Non rientrano nel campo di applicazione delle presenti linee guida i periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera c), del decreto legge n. 138/2011 convertito

nella Legge n. 148/2011, comprensivi dei tirocini di adattamento previsti dall'art. 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206.

I tirocini curriculari devono essere inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, ovvero previsti all'interno di un percorso di istruzione per realizzare l'alternanza tra lo studio ed il lavoro. Tale tipologia di tirocinio non è soggetta alle comunicazioni obbligatorie, non avendo quale specifica e diretta finalità l'inserimento lavorativo.

1.3. Finalità.

Nel presente paragrafo si indicano le finalità che la Regione Abruzzo intende perseguire allo scopo di favorire attività di carattere informativo, corretta utilizzazione dello strumento, maggiore integrazione tra i soggetti della rete dei servizi, omogeneizzazione del linguaggio e degli strumenti e dei percorsi formativi, formazione adeguata per i tutors, riconoscimento dei diritti e doveri delle parti, come di seguito puntualizzato:

- a) *promuovere l'occupazione stabile;*
- b) *definire standard di qualità, a partire da un livello minimo che garantisca il perseguimento delle finalità proprie del tirocinio e l'attestazione finale dell'esperienza (dichiarazione delle competenze);*
- c) *assicurare una omogeneità metodologica, procedurale e di intervento su tutto il territorio da parte degli enti promotori, chiamati ad esercitare un ruolo attivo sullo svolgimento del tirocinio;*
- d) *esercitare il ruolo di coordinamento dei vari attori e conseguire una reale integrazione tra servizi per l'impiego (pubblici e privati), tra strutture di orientamento, di formazione e mondo del lavoro;*
- e) *incentivare la sperimentazione di esperienze più avanzate di tirocinio, tali da offrire standard qualitativi elevati per il loro carattere di sistematicità, trasferibilità e riproducibilità in altri contesti;*
- f) *favorire la diffusione delle esperienze, in particolare lo sviluppo quali-quantitativo dei tirocini nell'ambito del proprio territorio;*
- g) *promuovere la circolazione delle informazioni e lo snellimento delle procedure amministrative ad essa connesse;*
- h) *assicurare il monitoraggio delle esperienze in corso e la diffusione dei risultati conseguiti attraverso la collaborazione di tutti i soggetti presenti sul territorio;*
- i) *agevolare le iniziative di tirocinio a favore delle fasce deboli o a rischio di esclusione sociale: immigrati, ex-detenuti, disabili, giovani a rischio di abbandono scolastico/formativo, donne adulte, disoccupati di lunga durata etc.;*
- j) *promuovere percorsi di orientamento al tirocinio attraverso i Servizi per l'impiego e l'Orientamento come fase propedeutica all'inserimento lavorativo, nonché promuovere percorsi di orientamento mirati per cittadini stranieri;*
- k) *riconoscere le potenzialità dei tirocini formativi e di orientamento nel sistema integrato scuola - formazione - lavoro e consentire ai tirocinanti di valorizzare la spendibilità dei saperi e delle competenze acquisite;*
- l) *favorire nei tirocinanti la consapevolezza dei diritti-doveri legati al rapporto di lavoro associato alla funzione che viene esercitata durante il tirocinio;*

- m) *sviluppare l'innovazione e la semplificazione delle procedure* nell'ottica del D.Lgs. nr. 82/2005 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale), mettendo a disposizione dei diversi attori del sistema tirocinio una strumentazione informatica finalizzata alla comunicazione e al monitoraggio.

1.4. Soggetti promotori.

Nel processo di tirocinio risulta centrale, per il suo corretto e positivo svolgimento, il ruolo del **Soggetto promotore**, in particolare per la sua funzione di tutoraggio, di accompagnamento, di vigilanza e per le altre attività che il soggetto realizza nella fase di pre-attivazione dei tirocini. Spetta al soggetto promotore garantire uno standard qualitativo dei servizi offerti. Ciascun soggetto promotore, chiamato per legge a gestire i servizi in modo da assicurare la "*piena soddisfazione dei bisogni della collettività regionale, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza*", deve misurare, attraverso il monitoraggio, il servizio fornito all'utenza, ovvero i risultati delle concrete opportunità offerte ai giovani di confrontarsi con il mondo del lavoro.

La Regione Abruzzo, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legislazione nazionale, nonché dell'autonomia organizzativa e gestionale dei soggetti promotori, individua quali *criteri* per una corretta gestione del processo di tirocinio da parte dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti:

- a) *il rispetto della normativa, della convenzione e del progetto formativo;*
- b) *l'integrazione tra momenti formativi ed esperienza di lavoro;*
- c) *la coerenza tra gli obiettivi formativi dichiarati nel progetto formativo e il concreto percorso nell'ambiente di lavoro;*
- d) *la competenza e disponibilità all'ascolto da parte degli operatori che effettuano i colloqui di orientamento e concordano i contenuti formativi;*
- e) *la conoscenza del mercato del lavoro locale e gestione di una banca dati delle informazioni connesse;*
- f) *il tutoraggio e monitoraggio mirato attraverso tutors competenti e disponibili;*
- g) *le verifiche in itinere e verifica finale;*
- h) *la consapevolezza dei diritti e doveri tra le parti;*
- i) *la flessibilità durante il percorso, che può richiedere modifiche sulla base dei risultati delle varie fasi del monitoraggio.*

I tirocini sono promossi, anche su proposta di enti bilaterali e di associazioni imprenditoriali e di organizzazioni di lavoratori, da un soggetto estraneo all'azienda ed al tirocinante che garantisce la qualità e la correttezza del progetto di tirocinio. In particolare, possono promuovere tirocini i seguenti **soggetti**:

- a) **le Università e gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali** che rilasciano titoli accademici, **le istituzioni scolastiche statali e non statali** che rilasciano titoli di studio con valore legale, nonché **le altre istituzioni di alta formazione** che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei dodici mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;
- b) **le Province, ovvero gli enti territoriali** che succederanno ad esse ai sensi dell'art. 23, commi 18, 19 e 20, Legge, nr. 214/2011, per il tramite dei **Centri per l'Impiego**;

- c) **le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte nell'albo regionale** relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo non superiore a dodici mesi a questi successivi, al fine del loro pieno reinserimento sociale, nonché i servizi di inserimento per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione Abruzzo;
- d) **le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;**
- e) **gli enti bilaterali;**
- f) **i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;**
- g) **le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.**

1.5. Soggetti ospitanti.

I **datori di lavoro pubblici e privati** possono ospitare tirocinanti nei termini quantitativi e con le modalità previste dalla Legge, nr. 196/1997 e dai suoi provvedimenti applicativi nazionali ed, in particolare, il D.M., nr. 142/1998, fatto salvo quanto più ampiamente esposto al successivo paragrafo 1.7.

I **soggetti ospitanti pubblici e privati devono esibire i seguenti** parametri di affidabilità:

- a) *l'applicazione per i propri dipendenti del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;*
- b) *il rispetto delle disposizioni in materia di previdenza, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- c) *non aver subito sanzioni in materia di previdenza, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia di intermediazione irregolare e/o fraudolenta di manodopera;*
- d) *l'aver rispettato in passato la normativa concernente il corretto utilizzo dei tirocini;*
- e) *non aver licenziato lavoratori e/o di non avere in corso procedure di cassa integrazione straordinaria o cassa integrazione in deroga nei ventiquattro mesi antecedenti, riguardanti lavoratori i cui profili professionali siano assimilabili al contenuto formativo del progetto di tirocinio.*

I soggetti ospitanti non possono attivare tirocini per sostituire lavoratori assenti a vario titolo (ferie, maternità, servizio civile, malattia, cassa integrazione, etc.), lavoratori stagionali con diritto di precedenza, nonché in caso di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, con profili equivalenti al profilo definito per il tirocinio.

Per i tirocini ospitati presso datori di lavoro pubblici, si provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti ed a seguito di procedura ad evidenza pubblica, sentite le parti sociali.

1.6. Destinatari.

I tirocini sono rivolti a:

- a) **neo-diplomati o neo-laureati** entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio (cfr., l'art. 11, comma 1, Legge, nr. 148/2011);
- b) **inoccupati, disoccupati e lavoratori in mobilità**;
- c) **disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali**, per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute e previste all'art. 11, comma 2, della Legge, nr. 68/1999;
- d) **soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione**, di cui all'art. 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 (Disciplina delle Cooperative Sociali).

1.7. Estensibilità ai cittadini stranieri.

Le disposizioni di cui alle presenti Linee guida sono estese, in osservanza dell'art. 8, D.M., nr. 142/1998, ai cittadini dell'Unione Europea che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari.

Per i cittadini immigrati provenienti dai Paesi extra-UE si applicano le disposizioni del Decreto Interministeriale 22 marzo 2006. L'art. 2 di tale decreto interministeriale sancisce la piena applicazione della disciplina regionale in materia di tirocini, unitamente a quanto stabilito dal D.M. nr. 142/1998 nel caso di cittadini extracomunitari soggiornanti regolarmente in Italia.

Per i cittadini extra-UE residenti all'estero, l'ingresso in Italia per svolgere un tirocinio formativo e di orientamento è incluso nei casi particolari di ingresso al di fuori delle quote indicate nel D.Lgs., nr. 286/1998 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione) e dal D.P.R., 31 agosto 1999, nr. 394, così come modificato dal D.P.R., 18 ottobre 2004, nr. 334.

L'art. 40, comma 9, D.P.R., 31 agosto 1999, nr. 394 (così come modificato dal D.P.R., 18 ottobre 2004, nr. 334) disciplina l'ingresso per i cittadini extra-UE per finalità formative presso unità produttive del nostro Paese, nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale.

Ai fini dell'ingresso per tirocinio non è richiesto un nulla osta al lavoro.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, al termine del tirocinio si può convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento.

1.8. Numero massimo di tirocinanti.

Il numero di tirocini attivati annualmente deve essere proporzionato alle dimensioni del datore di lavoro ospitante.

Nell'arco di un anno solare, inteso come il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, ogni **datore di lavoro privato ospitante** può avere non più di:

- a) **nr. 00 tirocinanti**, qualora si tratti di un **datore di lavoro privato privo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato**;
- b) **nr. 01 tirocinante**, qualora si tratti di un **datore di lavoro privato con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso tra uno e sei**;

- c) **massimo nr. 02 tirocinanti contemporaneamente**, qualora si tratti di un **datore di lavoro privato con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sette e diciannove**;
- d) **un numero massimo di tirocinanti contemporaneamente pari al nr. 10% dei lavoratori assunti**, qualora si tratti di un **datore di lavoro privato con più di venti lavoratori dipendenti a tempo indeterminato**.

Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.

Nell'arco di un anno solare, inteso come il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, ogni **datore di lavoro pubblico ospitante** può avere **un numero minimo di nr. 01 tirocinante** ed un **numero massimo di tirocinanti contemporaneamente pari al 2% dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato**.

1.9. Durata.

La durata minima del tirocinio, salvo quello estivo, non può essere inferiore a 2 mesi.

La durata massima dei tirocini, promossi in favore di neo-diplomati o neo-laureati da non più di dodici mesi, non potrà superare i **sei mesi**, proroghe comprese (cfr., l'art. 11, comma 1, Legge, nr. 148/2011).

La durata massima dei tirocini promossi per il c.d. "*reinserimento/inserimento al lavoro*" non potrà superare il limite temporale fissato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.M., 25 marzo 1998, nr. 142.

La durata massima dei tirocini promossi in favore di disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, è quella stabilita dalle specifiche disposizioni contenute e previste all'art. 11, comma 2, Legge nr. 68/1999.

La durata massima dei tirocini promossi in favore di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione, non potrà superare i limiti temporali fissati dall'art. 7, comma 1, lettere e) ed f), D.M., 25 marzo 1998, nr. 142.

In ogni caso, nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.

In particolare, i termini sopra indicati si riferiscono al tirocinio attivato tra il medesimo soggetto ospitante ed il tirocinante.

In ogni caso, occorre garantire una coerenza della progettazione formativa, ovvero corrispondenza tra gli obiettivi di apprendimento che si definiscono in fase iniziale di progettazione e la sua durata, le modalità di attuazione del percorso, nonché le competenze che ne sono oggetto. Per cui i soggetti promotori, proprio a garanzia del percorso progettato, devono individuare durate compatibili con gli obiettivi e con le competenze da raggiungere, in taluni casi anche inferiori rispetto al limite massimo indicato nella normativa.

Nel rispetto della legislazione vigente, il tirocinio non può essere prorogato o reiterato, neanche tramite un altro soggetto proponente.

1.10. Attivazione della Convenzione.

Il soggetto promotore può attivare il tirocinio soltanto a seguito dell'avvenuta stipulazione di una Convenzione con il soggetto ospitante.

La Convenzione deve contenere i seguenti **elementi essenziali**:

- a) **la finalità;**
- b) **i nomi ed i curricula dei tutors assegnati;**
- c) **la durata del tirocinio;**
- d) **la modalità di svolgimento del tirocinio.**

La Convenzione deve essere redatta rispettando lo schema approvato con specifica Deliberazione della Giunta Regionale.

Alla Convenzione deve essere allegato il progetto formativo, anch'esso redatto secondo lo schema approvato mediante apposita Deliberazione della Giunta Regionale.

1.11. Progetto Formativo.

Il progetto formativo, redatto secondo lo schema approvato con delibera della Giunta Regionale, è definito in modo congiunto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

Il progetto contiene durata e modalità di svolgimento del tirocinio e obiettivi di apprendimento in termini di competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, in riferimento, prevalentemente, ai processi di lavoro, alle aree di attività che li compongono ed ai saperi necessari allo svolgimento di dette attività.

Il progetto formativo contiene modalità e strumenti concordati fra i tutors per la verifica in itinere e finale dell'apprendimento del tirocinante.

Il progetto formativo deve tenere anche conto delle esigenze dettate dalla conciliazione tra i tempi di vita ed i tempi di lavoro del tirocinante.

Per quanto riguarda i tirocini rivolti ai cittadini stranieri extra UE residenti all'estero, il progetto di tirocinio, da allegare alla domanda di visto di ingresso, presentata alla rappresentanza diplomatico consolare, su richiesta dei soggetti promotori, necessita di preventivo visto della Regione Abruzzo.

Il progetto formativo è individuale ed è sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

Gli enti promotori forniscono assistenza ai soggetti ospitanti per la predisposizione dei progetti formativi. A tale fine la Regione e le Province assicurano assistenza tecnica e possono promuovere azioni di supporto e qualificazione delle iniziative.

1.12. Valutazione del Progetto Formativo.

Le **Province** (ovvero **gli enti territoriali** che succederanno ad esse ai sensi dell'art. 23, commi 18, 19 e 20, Legge, nr. 214/2011) sono deputate ad esprimere un parere vincolante sulla qualità del progetto formativo.

Il sistema premiale di cui al successivo paragrafo 1.20 dovrà tenere conto anche dell'esito di siffatta valutazione.

1.13. Attestazione di competenza e crediti formativi.

Il tirocinio formativo deve essere registrato, a cura del soggetto ospitante, sul libretto formativo del cittadino, nonché certificato dal soggetto pubblico stipulante il progetto di tirocinio. Il tirocinio centrato sulle competenze, intese come insieme di conoscenze ed abilità, collegabili alle attività svolte, termina con l'attestazione dei risultati raggiunti, anche agli effetti della riconoscibilità da parte delle imprese e nei percorsi formativi.

Gli esiti formativi del tirocinio devono avere come riconoscimento finale la "*Dichiarazione di competenze*" che assicura la descrizione trasparente, attendibile dei contenuti di competenze acquisiti.

La "*Dichiarazione*" contiene anche l'indicazione del livello di competenza raggiunto nello svolgimento delle attività di tirocinio, a tal fine vanno indicati gli strumenti di verifica utilizzati.

L'attendibilità dell'attestazione del livello di apprendimento raggiunto con il tirocinio è legata alla valutazione finale, che deve essere necessariamente congiunta e sottoscritta dall'insieme dei soggetti coinvolti.

Tale Dichiarazione (riportata nel modello di *Libretto formativo del cittadino* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2005) favorisce il percorso di ricerca di lavoro del tirocinante stesso ed arricchisce il bagaglio di informazioni in possesso dei servizi per l'impiego nell'attività di preselezione al lavoro.

La Dichiarazione rappresenta la base per la Certificazione delle competenze, la quale, a sua volta, è la premessa per il riconoscimento dei crediti formativi.

Per *credito formativo*, si intende il valore attribuibile alle competenze acquisite dall'individuo, trasferibile nei contesti formativi (scuola, formazione professionale ed università) e riconosciuto ai fini dell'inserimento nei successivi percorsi di istruzione e formazione professionale. Tale riconoscimento può determinare la personalizzazione o la riduzione della durata del percorso formativo, in questo caso. Alla trasferibilità di tale riconoscimento provvede la struttura formativa che accoglie, anche in collaborazione con la struttura lavorativa o formativa di provenienza.

1.14. Adempimenti amministrativi.

I soggetti ospitanti effettuano le *comunicazioni obbligatorie*, relative ai rapporti di lavoro ed ai rapporti a questi assimilati, previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento e secondo le modalità da esse individuate.

In particolare, *una copia della Convenzione, con allegato il progetto formativo, deve essere trasmessa alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, alla rappresentanza sindacale unitaria (ove costituita), o, in sua assenza, alle organizzazioni sindacali territoriali, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

Anche attraverso le informazioni derivanti dalle predette comunicazioni potranno essere effettuate verifiche della coerenza dei tirocini avviati e delle modalità di realizzazione. A tale fine, la Regione Abruzzo può attivare, attraverso la Direzione regionale competente in materia di lavoro e di formazione, azioni di supporto all'attività di

monitoraggio e verifica, nonché convenzioni con i competenti organi ispettivi e di controllo per facilitarne e renderne più efficace l'azione.

Inoltre, i soggetti ospitanti devono inviare al soggetto promotore una relazione sintetica riguardante l'esito del tirocinio entro *trenta giorni* decorrenti dalla conclusione dell'iter formativo. A fronte della mancata comunicazione, il soggetto ospitante viene diffidato a provvedere entro ulteriori *trenta giorni*, decorsi inutilmente i quali, si procederà alla segnalazione agli organi ispettivi della competente Direzione Territoriale del Lavoro.

Per i tirocini rivolti ai cittadini immigrati provenienti da paesi extra-UE è fatto obbligo ai soggetti ospitanti di far pervenire alla Direzione regionale competente in materia di lavoro e formazione ed alla competente Direzione Territoriale del Lavoro, una relazione sintetica riguardante l'esito del tirocinio entro *sessanta giorni* decorrenti dalla conclusione dello stesso. A fronte della mancata comunicazione il soggetto ospitante viene diffidato a provvedere entro ulteriori *trenta giorni*, decorsi inutilmente i quali, si procederà alla segnalazione agli organi ispettivi della competente Direzione Territoriale del Lavoro.

1.15. Obblighi assicurativi.

Durante il rapporto di tirocinio, il tirocinante deve essere coperto da apposita polizza antinfortunistica, comprensiva del tragitto casa-lavoro, oltre che per la responsabilità civile verso terzi.

Tali obblighi assicurativi ricadono sui soggetti promotori o, se concordato tra le parti e previsto in convenzione, sui soggetti ospitanti.

Il soggetto definito in convenzione come responsabile di tale adempimento, è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, presso l'I.N.A.I.L., ed a stipulare una polizza per la responsabilità civile verso terzi presso un'agenzia assicuratrice privata.

Le posizioni assicurative attivate devono essere indicate nel progetto formativo.

Per quanto riguarda i tirocini rivolti ai cittadini immigrati Extra Ue residenti all'estero i soggetti promotori devono farsi carico delle spese relative alle assicurazioni I.N.A.I.L. e responsabilità civile verso terzi. I soggetti ospitanti possono farsi carico di tali spese, in parte o nella totalità degli oneri.

1.16. Facilitazioni benefici e rimborsi spese.

La normativa nazionale stabilisce che i rapporti che i datori pubblici e privati intrattengono con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro, poiché l'attività professionale posta in essere dal tirocinante trova giustificazione esclusivamente nella sua finalizzazione formativa.

In caso di non conformità nello svolgimento del tirocinio rispetto al progetto convenuto, il tirocinante potrà rivolgersi al tutor del soggetto promotore ed ai soggetti destinatari delle comunicazioni di cui al paragrafo 1.12.

Il soggetto ospitante deve garantire al tirocinante *un rimborso spese il cui ammontare non può essere, in ogni caso, inferiore ad € 600,00 mensili.*

L'ammontare di tale rimborso spese deve essere comunque idoneo a coprire tutti i costi di trasporto sostenuti con mezzi pubblici per raggiungere la sede del tirocinio, nonché il

costo sostenuto dal tirocinante per il vitto, l'alloggio ed altre spese varie connesse al tirocinio.

In caso di tirocini, inclusi nei casi particolari di ingresso al di fuori delle quote indicate nel Testo Unico sull'immigrazione e dal D.P.R., 31 agosto 1999, nr. 394 (così come modificato dal D.P.R., 18 ottobre 2004, nr. 334), rivolti a cittadini immigrati extra UE residenti all'estero il soggetto promotore deve pagare tutte le spese relative al vitto e all'alloggio. Lo stesso soggetto promotore dovrà farsi carico delle spese di viaggio per il rientro del tirocinante nel Paese di origine.

Il soggetto ospitante può farsi carico di parte o della totalità di tali oneri. Per il trattamento fiscale delle somme corrisposte dal soggetto ospitante a favore del tirocinante, si rimanda a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri e di deducibilità degli stessi.

1.17. Tutoraggio.

Il tirocinio richiede un reale partenariato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante. Ciascun partner è chiamato ad assolvere un ruolo determinante per l'efficacia dell'esperienza. Al soggetto promotore ed a quello ospitante viene assegnata una specifica funzione di tutoraggio. Non è consentito sottrarsi alle responsabilità connesse a tale funzione. Lo sviluppo qualitativo dei tirocini richiede di assolvere a pieno ai compiti ed al perseguimento degli obiettivi prefissi nel progetto formativo.

I soggetti promotori possono promuovere percorsi di formazione specifici per tutor, a favore di operatori della formazione professionale, del personale docente, delle persone in possesso del titolo di laurea al termine dei quali si possano formare liste di tutor pubblici in grado di garantire la qualità dei tirocini posti in essere secondo le direttive emanate con lo specifico Atto. Le caratteristiche necessarie alla formazione dei tutor saranno definite previo confronto con le Parti sociali.

A tal fine, la Regione Abruzzo può destinare per tali percorsi formativi risorse finanziarie conformemente alle eventuali disponibilità finanziarie previste dal bilancio regionale.

Il ruolo del tutor didattico. Il soggetto promotore assume una posizione terza rispetto, sia al soggetto ospitante, sia al tirocinante, in quanto egli è il garante della regolarità e della qualità dell'iniziativa.

Al fine di mantenere tale posizione di terzietà, *il soggetto promotore deve nominare un tutor didattico per ogni tirocinante, il quale assume il ruolo di responsabile didattico-organizzativo delle attività.*

A tale tutor didattico, è affidato il compito di raccordare il soggetto ospitante ed il tirocinante, nel rispetto di quanto prescritto dalla Convenzione.

Egli deve porsi come un facilitatore della esperienza, intervenendo ogni qualvolta si dovessero presentare elementi di problematicità, in modo da ristabilire corretti rapporti tra le parti ed il giusto equilibrio fra formazione e lavoro. In tale ottica, deve essere assicurato un particolare impegno nella fase di avvio del tirocinio, anche al fine di favorire il giusto incontro tra aspettative/motivazioni del tirocinante e quelle del soggetto ospitante.

Lo standard qualitativo da assicurare è rappresentato da un colloquio di presentazione e da altri due incontri, uno durante lo svolgimento del tirocinio, l'altro al termine del tirocinio. Il tutoraggio ha inizio con il colloquio di presentazione del tirocinante, prosegue con le visite e i colloqui in azienda, tese a cogliere eventuali criticità.

Attraverso un rapporto collaborativo, basato su incontri o contatti periodici con il tirocinante e con il responsabile aziendale, il tutor del soggetto promotore verifica l'efficacia del tirocinio, il percorso di apprendimento, rileva eventuali elementi di criticità e interviene per l'adozione di misure atte al superamento. Se necessario concorda le modifiche al progetto formativo. A supporto dell'attività di verifica del successo dell'iniziativa, sono indicati strumenti e metodologie per il monitoraggio.

Il ruolo del tutor aziendale. Il tutor aziendale è nominato dal soggetto ospitante. Egli deve affiancare il tirocinante ed è responsabile del piano formativo.

Il tutor aziendale deve favorire e facilitare, sia l'integrazione, sia la formazione del tirocinante, nell'ambito del contesto organizzativo.

Inoltre, egli ha il compito di verificare il percorso di apprendimento, di favorire la conoscenza dei valori e della cultura aziendale, di consentire al tirocinante di esprimere le proprie potenzialità.

Il tutor aziendale si assume in prima persona il compito di attuare il progetto formativo, di creare e mantenere le condizioni aziendali favorevoli, di trasmettere e sviluppare saperi, nell'ottica della multidimensionalità dell'apprendimento e tenuto conto del profilo del tirocinante.

Nel percorso di apprendimento devono essere condivisi con il tirocinante momenti di verifica, attraverso *feed-back* sui traguardi raggiunti e sui possibili miglioramenti che conducono ad una progressiva crescita.

Anche per il tutor aziendale sono indicati strumenti e metodologie per il monitoraggio.

1.18. Monitoraggio.

In primo luogo, la Regione Abruzzo effettua una specifica attività di *monitoraggio sui tirocini*, al fine di poter *valutare l'efficacia del tirocinio come strumento di politica del lavoro*.

In secondo luogo, i *soggetti promotori* effettuano una loro ulteriore attività di *monitoraggio sui tirocini*, allo scopo di verificare *la sussistenza di un buon servizio offerto all'utenza*.

Il monitoraggio può essere svolto mediante diversi strumenti quali, ad esempio, le schede di rilevazione, i questionari, la traccia di intervista, etc.. Tali strumenti devono fornire un adeguato supporto alla valutazione degli obiettivi da perseguire, anche attraverso percorsi di autovalutazione da parte del tirocinante.

L'attività di monitoraggio è svolta sul territorio dai Centri per l'Impiego, i quali devono trasmettere tutti i dati raccolti con cadenza trimestrale alla Direzione Regionale competente in materia di lavoro.

Fase iniziale del monitoraggio. All'inizio del tirocinio, l'azione di monitoraggio prende avvio dalla rilevazione delle aspettative che ha il tirocinante sulla esperienza da

condurre, al fine di facilitare l'incontro del tirocinante con il contesto reale del soggetto ospitante, attraverso l'illustrazione del tipo di formazione che sarà erogata e dei compiti da svolgere.

Fase intermedia del monitoraggio. Durante tale fase, l'attività di monitoraggio acquisisce la valutazione del tutor e del tirocinante sulla esperienza in corso di realizzazione, con particolare riferimento agli aspetti legati alla motivazione, al grado di impegno, alla flessibilità ed adattamento alle regole aziendali, alle competenze (di base, trasversali e tecnico-professionali) sviluppate. È in questa fase che devono essere rilevate eventuali situazioni di criticità legate agli aspetti organizzativi, alla strumentazione a disposizione, alle regole aziendali, alle relazioni di lavoro, etc..

Fase finale del monitoraggio. Alla fine del tirocinio deve essere acquisita la valutazione del tirocinante e dei singoli tutors sui seguenti aspetti:

- a) sulle opportunità offerte dall'esperienza;
- b) sulle capacità sviluppate;
- c) sul grado di adeguatezza della formazione scolastica/universitaria;
- d) sulle competenze acquisite.

Deve essere, altresì, rilevato il grado di soddisfazione rispetto alle aspettative riposte, alle funzioni di tutoraggio esercitate, all'area di inserimento. A conclusione del tirocinio, si è tenuti a rilevare l'esito finale.

Monitoraggio sulle ricadute occupazionali dei tirocini svolti. Alla fine di ogni tirocinio, il soggetto ospitante deve comunicare al Centro per l'Impiego territorialmente competente il nominativo del tirocinante eventualmente assunto, unitamente alla tipologia contrattuale scelta.

1.19. Attività regionali di monitoraggio e accompagnamento.

La Commissione regionale tripartita, anche attraverso la costituzione di una specifica Sottocommissione, può realizzare *incontri periodici* con l'obiettivo di:

- a) avviare un'adeguata attività di carattere informativo e divulgativo sulla corretta utilizzazione dello strumento;
- b) promuovere omogeneità di comportamento tra gli operatori del settore;
- c) verificare la coerenza dei tirocini posti in essere e il raggiungimento degli standard individuati;
- d) esaminare gli esiti delle attività ispettive realizzate dagli organi competenti;
- e) verificare l'utilizzo dello strumento tirocinio e della sua congruità con gli atti regionali di indirizzo.

La Regione Abruzzo, attraverso la Direzione regionale competente in materia di lavoro produce, con cadenza annuale, una relazione di monitoraggio sui tirocini realizzati nel territorio regionale che verrà consegnata alla Commissione Regionale Tripartita per il lavoro al fine di una sua valutazione.

Ai Lavori della Commissione di cui al presente punto è invitata in via permanente la Direzione regionale del lavoro.

1.20. Misure incentivanti e sistema premiante.

Misure incentivanti. La Regione Abruzzo, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie disponibili annualmente, può concedere specifiche borse di studio a favore dei tirocinanti, con particolare riguardo verso i tirocini avviati a favore di specifiche categorie svantaggiate, e può prevedere un sostegno economico ai costi della formazione dei tutor.

Sempre nel rispetto dei limiti delle risorse regionali, nazionali, comunitarie, disponibili annualmente, la Regione Abruzzo può prevedere specifici incentivi a favore del soggetto ospitante, in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tali misure incentivanti saranno disposte mediante l'adozione di specifiche Deliberazioni di Giunta Regionale.

Sistema premiante. La Regione Abruzzo intende stimolare l'attivazione e la gestione dei tirocini, presso quei soggetti ospitanti che garantiscano un'esperienza formativa efficace, nonché una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Pertanto, le misure incentivanti saranno erogate tenendo conto dei seguenti indicatori:

- a) **indice di trasformazione in contratto di lavoro:** vengono presi in considerazione i soggetti ospitanti che hanno trasformato in rapporto di lavoro almeno il 25% dei tirocini attivati, attribuendo un punteggio maggiore alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, od a tempo determinato per almeno dodici mesi, con una maggiorazione in caso di assunzione di soggetti svantaggiati ex Reg. CE nr. 800/2008, donne e disabili;
- b) **indice di impatto occupazionale:** vengono presi in considerazione i soggetti ospitanti che hanno contribuito ad aumentare l'occupabilità del tirocinante consentendogli di instaurare un rapporto di lavoro con un altro datore di lavoro ed attribuendo un punteggio maggiore alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, od a tempo determinato per almeno dodici mesi, con una maggiorazione in caso di assunzione di soggetti svantaggiati ex Reg. CE nr. 800/2008, donne e disabili;
- c) **formazione del tutor aziendale:** vengono premiati con un punteggio maggiore i soggetti ospitanti che danno dimostrazione di aver formato gratuitamente il tutor aziendale con un corso intensivo di almeno otto ore, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 2.3;
- d) **formazione del tirocinante:** vengono premiati con un punteggio maggiore i soggetti ospitanti che danno dimostrazione:
 1. di aver formato gratuitamente i tirocinanti con un corso intensivo di almeno dodici ore in materia di normativa sul tirocinio ed in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 2.3;
 2. di aver ricevuto una valutazione positiva del progetto formativo ai sensi paragrafo 1.12;
- e) **soggetti svantaggiati ex Reg. CE nr. 800/2008, donne e disabili:** vengono premiati con un punteggio maggiore i soggetti ospitanti che hanno coinvolto nei

tirocini svolti presso di loro soggetti svantaggiati ex Reg. CE nr. 800/2008, donne e disabili;

- f) **rimborso spese:** vengono premiati i soggetti ospitanti con un punteggio maggiore direttamente proporzionale all'ammontare del rimborso spese riconosciuto al tirocinante, qualora tale somma risulti superiore a quella minima garantita indicata nel paragrafo 1.14,
- g) **conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro:** vengono premiati con un punteggio maggiore i soggetti ospitanti che hanno favorito, nell'ambito della propria organizzazione aziendale, una migliore conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro di donne e uomini, con particolare riferimento alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri.

Penalità. Qualora gli organismi ispettivi di cui al D.Lgs., 24 aprile 2004, nr. 124, a seguito di accertamenti definitivi, riscontrino in capo a soggetti ospitanti la costituzione e/o la gestione in forma irregolare e/o illecita di tirocini, non sarà possibile per i soggetti ospitanti presentare proposte di avvio di nuovi tirocini per i successivi ventiquattro mesi decorrenti dalla contestazione dell'irregolarità.

Le eventuali istanze presentate nel corso del periodo temporale in questione devono essere dichiarate inammissibili.

Si evidenzia che tale penalità concorre con le eventuali sanzioni corrisposte dagli organi ispettivi e non è condizionata da alcuna disposizione giudiziale di reintegro sul posto di lavoro.

2. Diritti e Doveri delle parti.

Fermo restando che il tirocinio non è un rapporto di lavoro subordinato e quindi non sono applicabili le normative contrattuali e di legge previste per i lavoratori subordinati, si precisa quanto segue.

2.1. Attività del tirocinante.

L'impegno dei tirocinanti è articolato secondo quanto stabilito nella convenzione e nel progetto formativo sottoscritto.

In ogni caso, il tirocinante *non può sostituire il personale dipendente e non può essere utilizzato in presenza di picchi di produzione, ovvero per sostituire il personale assente a vario titolo (in maternità, malattia, ferie, servizio civile, cassa integrazione, etc.) o per ricoprire vuoti d'organico e ruoli necessari per l'organizzazione aziendale.*

2.2. Esenzione del tirocinante dall'orario di lavoro.

L'impegno dei tirocinanti è articolato sulla base dell'orario vigente nel posto di lavoro, in cui il tirocinante è inserito.

Pur dovendo tenere conto degli orari presenti sul luogo di lavoro, **il tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario**, se non per esigenze formative, né può essere adibito ad attività ripetitive, prive di contenuto formativo. In ogni caso, non è ammesso, lo svolgimento del tirocinio in orario notturno, festivo, o nell'ambito di eventuali turnazioni.

2.3. Adeguamento del tirocinante ai principi di diligenza ed osservanza.

Nel corso del tirocinio, il tirocinante adempierà alle prestazioni previste nel progetto formativo con diligenza ed in osservanza dei più generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle attività previste. L'obbligo di diligenza ed osservanza si estende alle mansioni accessorie e strumentali finalizzate all'acquisizione delle competenze definite nel progetto formativo.

Tale obbligo riguarda inoltre:

- a) *l'osservanza di regolamenti interni all'organizzazione;*
- b) *l'attenersi alle disposizioni organizzative previste per le attività di lavoro e di formazione del tirocinio;*
- c) *l'evitare comportamenti che, per la natura e le possibili conseguenze, risultino in contrasto con i doveri connessi alle finalità del tirocinio.*

2.4. Formazione orientativa.

Formazione del tirocinante. Su iniziativa del soggetto ospitante, nel corso del periodo iniziale del tirocinio, il tirocinante deve frequentare un corso di formazione (senza oneri economici in capo al tirocinante) della durata di **dodici ore**, composto da un modulo di **quattro ore** sulla normativa in materia di tirocinio e da un modulo di **otto ore** per l'informativa di base in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Siffatta formazione deve essere attestata sul libretto formativo individuale, nonché avere valore di credito formativo ai sensi dell'art. 6, D.M., nr. 142/98; inoltre essa ha valore di indicatore nell'ambito del sistema premiante descritto nel paragrafo 1.19.

Al tirocinante devono essere messi a disposizione tutti gli strumenti per effettuare il progetto formativo, compresa una postazione di lavoro.

Formazione del tutor aziendale. Il soggetto ospitante può coinvolgere anche il tutor aziendale nella partecipazione di un corso di formazione (senza oneri economici in capo al tutor aziendale) della durata di **otto ore**, svolto perseguendo la finalità di trasferire le competenze adeguate al ruolo di "*responsabile aziendale dell'inserimento del tirocinante*", anche con riferimento alla disabilità, secondo le indicazioni di cui al D.M. 28/02/2000. Tale formazione ha valore di indicatore nell'ambito del sistema premiante descritto nel paragrafo 1.19 e non può essere ripetuto una volta ottenuto l'attestato.

Materiale didattico. Al fine di assicurare tale formazione la *Regione Abruzzo*, sentite le Parti sociali, si riserva di *produrre materiale didattico nei confronti delle imprese obbligate ad erogare la formazione concernente i predetti moduli formativi*. Tale materiale didattico verrà diffuso in forma telematica, nell'ambito della citata strumentazione informatica regionale.

2.5. Malattia.

In caso di malattia *il tirocinante è tenuto a darne tempestiva comunicazione al tutor aziendale*. Se l'assenza per malattia si protrae oltre la settimana l'azienda potrà richiedere idonea certificazione medica utile ai fini di una eventuale sospensione del tirocinio da comunicare alle strutture competenti.

2.6. Riposo psico-fisico.

Ai tirocinanti è riconosciuta la possibilità di effettuare periodi di riposo psico-fisico, da calcolarsi in misura **non inferiore ai due giorni per ogni mese**, dando luogo a sospensione del tirocinio ed a corrispondente prolungamento della sua complessiva durata, fino al limite massimo previsto dalle norme vigenti.

2.7. Maternità e permessi per assistenza ad invalidi e disabili ex Legge, nr. 104/1992.

Le donne impegnate nelle attività di tirocinio hanno diritto alla *sospensione del tirocinio in caso di maternità*, nonché alla ripresa del tirocinio con un orario ridotto per allattamento fino a un anno di vita del bambino. In caso di maternità il soggetto ospitante e il tirocinante potranno chiedere la proroga del tirocinio al tutor del soggetto promotore, tramite il tutor.

I tirocinanti, a fronte del riconoscimento attraverso idonea documentazione, delle condizioni individuate dalla Legge, nr. 104/1992, hanno *la facoltà di esercitare le prerogative corrispondenti*.

2.8. Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Le aziende sono tenute a fornire ai tirocinanti *la dotazione personale di sicurezza* prevista dalle normative vigenti per la specifica attività realizzata durante lo svolgimento del tirocinio.

La Regione Abruzzo nei limiti delle risorse disponibili potrà destinare parte delle somme, oltre una certa soglia di spesa, nell'acquisto di dispositivi *ad hoc* per i soggetti partecipanti al tirocinio.

2.9. Disposizioni transitorie e di attuazione.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti linee guida, si rinvia alla legislazione vigente in materia.

La prima verifica sull'applicazione delle presenti linee guida si terrà entro un anno dalla loro applicazione, ovvero, in data precedente, in caso di successive intervenute modifiche legislative.

Con l'entrata in vigore delle presenti linee guida, cesseranno di avere valore giuridico le previgenti discipline dei tirocini oggetto del presente atto, redatte in ambito regionale e provinciale.